

## IN QUESTO NUMERO

- **Autorità Anticorruzione:** responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari - cumulo di incarichi in capo al Segretario Comunale - Ammissibilità.
- **Autorità Anticorruzione - L'istituto dell'accesso civico - comunicato del 15 ottobre 2014.**
- **Agenzia per l'Italia Digitale:** on line il manuale per la conservazione dei documenti informatici.
- **Ministero dell'Interno:** Chiarimenti in ordine ai pagamenti effettuati il 6 ottobre 2014 con causale: EROGAZIONE REGOLAZIONE CONTABILE 2013 - Comunicato del 16 ottobre 2014.
- **Ragioneria Generale dello Stato:** Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il riparto degli spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014.
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze:** parere in ordine retribuzione di posizione del segretario comunale in caso di segreteria convenzionata.
- **AVCP:** pubblicato il bando-tipo n. 2 "Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso".
- **No al riconoscimento del diritto agli incentivi in capo al RUP nel caso di progettazione affidata all'esterno dell'Ente - Corte dei Conti Piemonte delibera n. 197/2014/SRCPIE/PAR**

Autorità Anticorruzione: responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari - cumulo di incarichi in capo al Segretario Comunale - Ammissibilità.

Ai fini dell'applicazione della legge n. 190/2012, con particolare riferimento al cumulo di incarichi in capo al Segretario comunale, designato quale responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, l'Autorità si era originariamente espressa affermando la non opportunità del cumulo delle funzioni: "potendosi versare in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi".

L'Autorità ha parzialmente modificato tale orientamento affermando che il cumulo di funzioni è ammissibile solo negli enti di piccole dimensioni, precisando che può essere definito ente di piccole dimensioni il comune con popolazione complessiva non superiore ai 15.000 abitanti.

Gli orientamenti dell'Autorità Anticorruzione sono reperibili su:  
<http://www.anticorruzione.it/?cat=89>

Autorità Anticorruzione - L'istituto dell'accesso civico - comunicato del 15 ottobre 2014.

Con comunicato del 16 ottobre 2014 l'Autorità Anticorruzione rende disponibile un documento di

approfondimento sull'istituto dell'accesso civico.

L'istituto dell'accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

Per l'esercizio dell'accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.5 del d.lgs. 33/2013).

L'accesso civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990, ed è differente rispetto all'accesso civico (cfr. capo V della l. 241/1990 e FAQ n. 2.6 e n. 2.7 pubblicate sul sito dell'Autorità in materia di trasparenza).

Eventuali segnalazioni in ordine a disfunzioni del procedimento di accesso agli atti, dunque, non devono essere trasmesse all'ANAC, che non ha competenze in materia, ma ai soggetti specificamente indicati nella legge n.241/1990, art. 25.

La Delibera ANAC n. 50/2013 prevede che nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità siano indicate anche le "misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico".

Il Piano Nazionale Anticorruzione considera l'accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Le pubbliche amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati nell'art. 11 del d.lgs.33/2013, hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente":

- 1) il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- 2) le modalità per l'esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un'adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico.

E' compito del Responsabile della trasparenza, individuato all'interno di ciascuna pubblica amministrazione, controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico (cfr. comma 4 dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013).

Il documento è reperibile su:

<http://www.anticorruzione.it/?p=13885>

Agenzia per l'Italia Digitale: on line il manuale per la conservazione dei documenti informatici.

L'Agid, con comunicato del 17 ottobre 2014, rende noto che dal 16 ottobre è disponibile lo schema del manuale di conservazione nel quale sono indicati nel dettaglio la struttura del documento e gli specifici contenuti informativi in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del DPCM 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione.

Lo schema di regolamento ha lo scopo di guidare i conservatori di documenti informatici nella stesura del manuale di conservazione (art. 8 DPCM del 3 dicembre 2013 recante Regole tecniche in materia di sistema di conservazione) garantendo omogeneità di struttura e completezza delle informazioni necessarie per la gestione del sistema di conservazione e per la definizione dei ruoli e delle interazioni

con i soggetti esterni con i quali interagisce.

Tale schema, secondo l'Autorità, vuole essere un ausilio per la redazione del manuale, non è strettamente vincolante per la forma e i contenuti ma si consiglia di adeguarvisi allo scopo di garantire omogeneità di presentazione, completezza dei contenuti e facilità di lettura anche da parte dei clienti del servizio.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.agid.gov.it/notizie/accredito-conservatori-documenti-informatici>

Ministero dell'Interno: Chiarimenti in ordine ai pagamenti effettuati il 6 ottobre 2014 con causale: EROGAZIONE REGOLAZIONE CONTABILE 2013 - Comunicato del 16 ottobre 2014

Il pagamento effettuato il 6 ottobre 2014 con causale: EROGAZIONE REGOLAZIONE CONTABILE 2013, costituisce un rimborso a favore dell'ente che scaturisce dalla differenza tra la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) 2013 resa nota con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (DPCM) del 13 novembre 2013 (pubblicato nella G. U. n.16 del 21 gennaio 2014) e la quota di alimentazione risultante dopo l'aggiornamento del FSC 2013 per effetto della verifica IMU, i cui dati

sono verificabili nell'allegato al comunicato del 24 giugno 2014.

La quota di rimborso riferita alla differenza tra l'ammontare del FSC 2013 risultante dal predetto DPCM e il relativo ammontare aggiornato, i cui dati sono verificabili sempre nel citato allegato al comunicato del 24 giugno 2014, sarà corrisposta all'ente con le erogazioni a saldo del FSC 2013 in quanto i prossimi pagamenti sono agganciati al nuovo importo del FSC 2013 risultante dopo la verifica.

I comuni che hanno il FSC 2013 negativo, (quindi sono privi del FSC), per i quali nelle spettanze 2013 non compare la riga fondo di solidarietà comunale, gli importi a credito risultanti dalle differenze tra quota di alimentazione e ammontare del FSC, ridefiniti dopo la verifica IMU, sono riportati dettagliatamente nei prospetto consultabile dal link: Trasferimenti erariali e Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale 2013.

Ragioneria Generale dello Stato: Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il riparto degli spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014.

In attesa della pubblicazione in G.U., la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso il testo del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

concernente il riparto degli spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014.

Decreto concerne il riparto degli spazi finanziari, per complessivi 200 milioni, attribuiti, per l'anno 2014, agli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché pagamenti di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data, connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità.

Il testo del provvedimento è reperibile su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/>

Ministero dell'Economia e delle Finanze: parere in ordine retribuzione di posizione del segretario comunale in caso di segreteria convenzionata.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, fornisce chiarimenti in ordine al calcolo

della retribuzione di posizione del segretario comunale in caso di segreteria convenzionata con particolare riferimento alla possibilità di corresponsione della retribuzione di posizione parametrandola alla classe demografica scaturente dalla convenzione stessa.

Al riguardo, l'articolo 41 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 prevede che la retribuzione di posizione venga attribuita ai segretari comunali e provinciali in base all'appartenenza alle tre fasce professionali (A, B, C) di cui all'articolo 31 del citato CCNL ed in relazione anche alla tipologia di ente ricoperto.

Secondo il Ministero nel caso di sedi di segreteria convenzionate, non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi infatti determinare, con la sola convenzione, alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto.

Ciò risulta confermato, *a fortiori*, anche dalla lettura degli articoli 37 e 45 del medesimo CCNL in base ai quali è previsto che la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone anche di una voce retributiva aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate pari al 25%

della retribuzione complessiva di cui all'articolo 37, comma 1, da a) ad e) in godimento, specificatamente attribuita per remunerare tale ipotesi.

Nel caso di segreteria convenzionata, quindi, al segretario compete solo la predetta retribuzione aggiuntiva pari al 25% e nessuna variazione interviene sulla retribuzione di posizione.

Una diversa interpretazione determinerebbe un aggravio per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa di personale non prevista né da disposizioni normative né contrattuali.

Tutti i pareri del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale sono reperibili su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinament/Tematiche-in-materia-di-personale-degli-enti-locali/>

AVCP: pubblicato il bando-tipo n. 2 "Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso".

A conclusione dell'attività di consultazione degli ultimi mesi, l'Autorità lavori pubblici (ora ANAC) ha messo a disposizione il bando tipo

per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari con procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso.

Il bando tipo, secondo l'Autorità ha lo scopo di guidare e semplificare la complessa attività di predisposizione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre il contenzioso connesso, soprattutto, alla previsione nei bandi di cause di esclusione che non trovano fondamento normativo nell'articolo 46, comma 1-bis, del Codice.

Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e commenti, il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione come previsto dal Regolamento specifico dell'Autorità.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/BandiTipo>

No al riconoscimento del diritto agli incentivi in capo al RUP nel caso di progettazione affidata all'esterno dell'Ente - Corte dei Conti Piemonte delibera n. 197/2014/SRCPIE/PAR

La Corte dei Conti si è espressa in merito alla possibilità di riconoscere l'incentivo alla progettazione in caso di:  
a) progettazione esterna, direzione lavori interna e collaudo esterno;

b) progettazione, direzione lavori e collaudo esterni.

In particolare a seguito dell'avvenuta abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice dei Contratti, ad opera dell'articolo 13 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ed il contestuale inserimento dei commi 7 bis e seguenti all'interno dell'articolo 93 del codice .

Secondo la corte, al di là delle nuove modalità di calcolo del valore dell'incentivo, i parametri normativi per l'erogazione sono rimasti i medesimi: la ripartizione avviene "tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione".

Ciò posto, va ribadito che la norma, laddove circoscrive il compenso al responsabile del procedimento ed agli incaricati della redazione del progetto, "ancora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell'atto sia avvenuta all'interno dell'ente. Qualora sia avvenuta all'esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli uffici tecnici dell'ente".

In conclusione, "con specifico riferimento alla figura del responsabile del procedimento (r.u.p.), occorre rilevare che questi normalmente, in base alle previsioni contenute nei

singoli regolamenti predisposti dalle amministrazioni ai sensi del citato comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, partecipa alla ripartizione dell'incentivo, ovviamente sempre in relazione ad atti di progettazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche. Occorre sottolineare, però, che la sua partecipazione alla ripartizione degli emolumenti, ai sensi del ridetto comma 5 dell'art. 92 del Codice dei contratti, non avviene in ragione della sua qualifica, ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell'attività di progettazione. In sostanza, qualora l'attività venga svolta internamente tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del regolamento dell'ente, a partecipare alla distribuzione dell'incentivo. Qualora, al contrario, l'attività sopra specificata venga svolta all'esterno, non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell'ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un'attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d'ufficio".